



CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)
AREA n° 4

VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO

TITOLO I°

DISPOSIZIONI

GENERALI

ART.1

La gestione del servizio idrico, costituita dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e, previo trattamento, distribuzione di acqua ad usi civili, nelle more di attuazione dell'ATO della provincia di Siracusa, è attuata dal Comune I nel rispetto della normativa vigente.

L'acqua viene concessa ai richiedenti per esclusivo uso potabile nei limiti della disponibilità di tale risorsa e prioritariamente per il consumo umano. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la quantità dell'acqua per il consumo umano. La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati dalla concessione.

ART. 2

La Concessione dell'acqua, nelle zone all'interno del centro abitato, così come delimitato nel vigente P.R.G., purché fornite di rete idrica principale, avviene mediante "Autorizzazione all'allaccio", rilasciata dall'U.T.C. su istanza del richiedente.

ART. 3

Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza ai punti di allaccio derivanti dalla rete idrica principale, allaccio i cui oneri sono a carico del richiedente.

Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze dell'ANAS, della Provincia, del Demanio, delle Ferrovie dello Stato e/o di privati, le spese per il disallaccio, come pure la relativa concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo.

Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui al successivo art.4.

Qualora la zona fosse priva di punti di allaccio le opere e gli oneri relativi all'allacciamento alla rete principale ed all'adduzione dell'acqua potabile fino a destinazione, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni occorrenti, sono a totale carico dell'utente. Il Comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni occorrenti, come pure in caso di revoca di autorizzazioni già rilasciate, anzi, in tale ipotesi, ha facoltà di recedere dal contratto e sospendere la fornitura.

ART. 4

La domanda di concessione, dovrà essere fatta dal soggetto utilizzatore

dell'immobile; nell'istanza dovranno chiaramente indicarsi:

- Dati anagrafici completi del richiedente;
- La residenza anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché le eventuali intimazioni di pagamento;
- L'immobile per il quale viene richiesta la concessione;
- Le sue caratteristiche (numero della unità immobiliare da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
- Il piano;
- La destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa.

Nel caso di destinazioni differenziate dell'utenza, dovranno richiedersi tante utenze, quante sono le classi tariffarie del presente regolamento.

ART. 5

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti; in questo caso, ogni utente parteciperà alle eventuali spese di realizzazione nell'allacciamento alla rete principale con la creazione dei "punti di allaccio" e della condotta di adduzione. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo previsto dalle tariffe che seguono.

ART. 6

In deroga al disposto dell'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale può con proprio provvedimento autorizzare l'allacciamento, sempre per esclusivo uso potabile, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso il richiedente dovrà farsi carico della progettazione, a firma di tecnico abilitato, e dopo l'approvazione da parte dell'U.T.C, provvedere alla realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato ed indenne il Comune da ogni spesa responsabilità ed oneri verso terzi.

ART. 7

Le condotte principali realizzate dai privati ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, passeranno di proprietà del Comune, dopo il collaudo a cura dell'U.T.C. che avverrà non oltre un anno dalla ultimazione dei lavori che dovrà risultare da opportuna comunicazione all'Ente. Tale passaggio di proprietà avverrà senza alcun diritto a compensi e/o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, in quanto la cessione avviene nel pubblico interesse e per ragione di pubblica utilità.

ART. 8

Dopo che le condotte principali realizzate dai privati sono divenute proprietà Comunale, la richiesta di concessione all'allaccio alle stesse avverrà nei modi e termini di cui agli articoli precedenti.

ART. 9

Limitatamente alle concessioni rilasciate per immobili ubicati fuori dalle zone del Centro Abitato, il Sindaco, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con Ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua potabile.

Per gli stessi motivi l'Amministrazione può adottare provvedimenti di revoca temporanea o definitiva della concessione.

ART. 10

In deroga all'articolo "1" l'Amministrazione, con proprio provvedimento, può consentire allacci e/o forniture straordinarie di acqua per uso edilizio contro il pagamento forfettario di un canone fisso mensile di € 50,00 (euro cinquanta).

A tal fine non verrà stipulato alcun contratto di fornitura e la domanda dovrà essere corredata dalla prova dell'avvenuto versamento anticipato del suddetto canone fisso per tutta la durata dell'allacciamento e/o fornitura.

Il Comune si riserva di sospendere in qualsiasi momento la fornitura dell'acqua per sopravvenute esigenze di pubblico interesse senza che il concessionario possa vantare o pretese o risarcimenti, ma avrà diritto solamente al rimborso del canone pagato relativamente al periodo di non utilizzo dell'acqua, senza interessi.

ART. 11

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, quale legale rappresentante del Comune, ed il privato richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo tecnico delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura.

Il contratto avrà la durata di anni UNO e si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

L'Amministrazione comunale non assume, anzi, sin da ora declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, dovute a ragioni tecniche ed a cause di forze maggiori. Parimenti non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e/o i terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il Comune per danni dovuti a perdite d'acqua che dovessero verificarsi dal punto di allaccio al punto di utenza (contatore).

ART. 13

L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata nell'immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o derivarla in tutto o in parte ad altri immobili e/o porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano dello stesso titolare della concessione.

Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il

titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

ART. 14

Nel caso di vendita dell'immobile e/o di parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al giorno della vendita dell'immobile.

Il subentrante è tenuto a provvedere alla voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno successivo all' acquisto dell'immobile.

Nel caso l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimane intestata al titolare del contratto, con obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per esclusivo uso.”

ART. 15

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico-sanitaria, quanto per verificare guasti, frodi, manomissioni. Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire al personale del Comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e delle pertinenze dell'immobile. Tali ispezioni dovranno avvenire previo avviso solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile, o dell'inquilino, e/o del titolare della concessione o suo delegato.

ART. 16

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli etc, il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni, salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente.

In tutti i casi di inosservanza di una o più norme del presente regolamento, il titolare della concessione è passibile di ammenda pari a € 100,00 (Euro cento/00).

ART. 17

Il Consiglio Comunale, qualora se ne presenti la necessità potrà apportare modifiche, variazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione del presente regolamento sarà competenza della Giunta Comunale la determinazione delle tariffe relative alla fornitura.

Le nuove norme e le tariffe saranno automaticamente vincolanti per le concessioni in corso, intendendosi recepite "ope legis" e parimenti si renderanno applicabili "di diritto" le nuove tariffe.

TITOLO II ALLACCI PRIVATI - PRESCRIZIONI

ART. 18

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

- a) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle prescrizioni appresso indicate;
- b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente, senza alcuna interruzione, fino al completamento dell'opera. Il richiedente la concessione dovrà effettuare tutte le cautele e le prescrizioni delle norme antinforturistiche e resterà responsabile di tutti i danni che a causa dei lavori potrebbero derivare a persone, cose ed animali;
- c) I lavori saranno eseguiti sotto la sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico, che, qualora l'esecuzione delle opere e/o i materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente regolamento, a loro insindacabile giudizio, potranno disporre la sospensione immediata dei lavori;
- d) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori, prima dell'inizio degli stessi;
- e) A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione pari ad € 100,00 al metro quadrato di scavo o frazione di esso (art. 5 Regolamento Comunale per scavi approvato con Del. C.C. n° 257/1989). Tale cauzione sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale. Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e/o cedimenti del manto stradale riconducibili all'imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare nel termine assegnatogli, il manto stradale con tutti gli accorgimenti del caso. In caso di mancato ed inadeguato ripristino il Comune non solo avrà il diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio all'esecuzione delle opere, ma potrà escludere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, ferma restando la revoca automatica della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal Comune per dolo, per colpa e/o negligenza dell'utente;
- f) L'apparecchio di misurazione dell'acqua (contatore) dovrà, di norma, essere collocato sul prospetto esterno del muro perimetrale dell'immobile prospiciente uno spazio pubblico (piazza, strada ecc.). Eccezionalmente, a richiesta degli interessati, il contatore potrà essere collocato all'interno dell'immobile sempre in posizione facilmente accessibile al letturista.
- g) Qualora l'acqua dovesse distribuirsi a più appartamenti dello stesso stabile,

saranno applicati tanti contatori e tanti rubinetti d'arresto quanti sono gli appartamenti da servire, in tal caso a cura e spese degli utenti dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto metallico con chiusura a chiave, capace di contenere tutti i contatori ed i rubinetti di arresto;

h) Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetti di arresto, in modo che all'eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere all'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

ART. 19

I materiali da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche di massima:

- a) presa di ferro zincato o staffa in ghisa a seconda della sezione del tubo di condotta principale;
- b) rubinetto di presa tipo pesante di materiale tecnicamente idoneo;
- e) tubazione e raccorderia in ferro zincato del diametro di 3/4 di pollice per ogni concessione;
- d) chiusino in ghisa di seconda fusione, avente peso non inferiore a Kg. 5 e a lato di cm 20;
- e) rubinetto di arresto che dovrà essere collocato tra l'allaccio ed il contatore e posto all'esterno del fabbricato in apposita nicchia munita di sportello a chiave o, a richiesta degli interessati, sempre con le stesse modalità, all'interno dello stesso fabbricato;
- f) contatore idrico fornito dall'U.T.C;
- g) tubazioni interne in ferro zincato del diametro da 3/8 ad 1/2 pollice a seconda del consumo minimo impegnato.

ART. 20

Lo scavo per l'allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità pari a quella della condotta principale. La tubazione, dall'innesto alla parete dell'immobile dovrà essere rivestita o manicottata con malta cementizia dosata a Kg. 300 di cemento per ogni metro cubo di sabbia, in modo da preservarla dalla corrosione.

ART. 21

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere corrisposto il canone di occupazione temporanea del suolo pubblico, fino a quanto lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso e/o l'interruzione del transito, avvertendo immediatamente l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando del Corpo dei VV.UU. che avranno cura di vigilare durante l'esecuzione dei lavori e, se nel caso fornire agli interessati il materiale di cui sopra. Il titolare sarà responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

TITOLO III
CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE - LETTURA CONTATORI - PAGAMENTO
DELLE FORNITURE - REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI
PERSISTENTE MOROSITÀ'

ART. 22

La fornitura viene concessa all'utilizzatore dell'immobile, cui verrà intestato il contratto di utenza; egli pertanto sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente. Tutti i trasferimenti da parte dell'utente dovranno essere segnalati all'Ufficio Tributi perché possa provvedere alle eventuali volture dell'utenza ed autorizzare, se del caso, nuove concessioni. La voltura non potrà essere effettuata ove prima non sarà fornita la prova che le forniture effettuate sono state interamente pagate fino alla data del subentro e/o della nuova concessione.

ART. 23

La fornitura è concessa sulla base di un consumo minimo fissato e la decorrenza a tariffa; dal momento dell'installazione dei contatori la lettura degli stessi, al fine della determinazione dei consumi, sarà eseguita almeno una volta all'anno dal personale dell'Ufficio Tributi così pure la fatturazione dei consumi eccedenti il minimo impegnato. Nella fattura saranno tariffati il consumo minimo impegnato, relativo all'anno in corso, nonché il maggior consumo rilevato per differenza tra l'ultima lettura e la precedente. Il consumo annuo minimo dovrà essere pagato in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicati nella fattura, ovvero mediante versamento sull'apposito c.c.p. intestato a "Comune di Avola - Servizio Tesoreria". All'utente dovrà essere recapitato presso il proprio domicilio il relativo avviso di ^ pagamento. E fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze e/o i certificati di accredito, per esibirli ad ogni richiesta del Comune e/o degli Uffici preposti, per un termine massimo di cinque anni. Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato. In caso di ritardo saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.

Tuttavia, è facoltà del Comune, con ordinanza del Sindaco sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive.

La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute.

Il canone fognario ed il diritto di depurazione saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione del 100% del quantitativo di acqua impegnato e/o consumato.

Tuttavia, è facoltà del Comune, con ordinanza del Sindaco sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive.

La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute. Il canone fognario ed il diritto di depurazione saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesso modalità e termini dell'acqua consumata ed in ragione del 100% del quantitativo di acqua impegnato e/o consumato.

ART. 24

La lettura dei contatori dovrà avvenire:

- dal 1 ° Ottobre al 31 Marzo, non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 19,00;
 - dal 1° Aprile al 30 Settembre, non prima delle ore 8,00 e non oltre le ore 20,00;
- Gli addetti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed alle verifiche saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta dell'interessato.

ART. 25

In caso di guasti all'apparecchio di misura, l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Qualora il guasto non venga segnalato e sia, invece, accertato dal letturista, l'utente sarà tenuto a pagare oltre al consumo minimo contrattuale, un'eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Funzionario del Servizio Tributi, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione di sanzione amministrativa commisurata da due a sei volte l'importo minimo contrattuale.

ART. 26

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e/o della revoca della concessione, il responsabile del servizio tributi procede a recuperare sia i canoni , quanto i consumi, le cui fatture non risultano regolarmente pagate, nonché gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, attivando mediante il servizio recupero crediti apposita procedura di decreto ingiuntivo tramite ufficio legale del Comune.

ART. 27

Il Comune si riserva il diritto di ispezioni e verifiche delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione.

Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate dal personale comunale (Ufficio tributi o/e Ufficio Tecnico), a secondo della propria competenza, all'uopo autorizzato e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte

le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento. Per l'esecuzioni delle opere di ripristino verrà assegnato all'utente nel verbale di sopralluogo un termine congruo per

l'esecuzione dei lavori. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Comune potrà unilateralmente sospendere o revocare la concessione, oppure disporre l'esecuzione delle opere a cura e spese dell'utente.

**TITOLO IV
TARIFFE
ANNUE
ART. 28**

<i>a) uso domestico</i>	<i>Canone</i>	<i>Prezzo mc.</i>
- da me. 0 a mc. 300 (da pagare anche se non consumati)	€ 62,49 (tariffa attualmente in vigore)	
- da me 301 a mc. 500		€0,36
- da oltre mc. 500		€0,72
<i>b) Uso commerciale con esclusione delle attività commerciali indicate alla seguente Lett. e):</i>		
- da me 0 a mc. 200 (da pagare anche se non consumati)	€ 90,90 (tariffa attualmente in vigore)	
- oltre mc. 200		€0,52
<i>e) Uso industriale e commerciale; quest'ultima attività limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di "bar, pizzerie, pub, ristoranti, e similari":</i>		
- da me 0 a mc. 400 (da pagare anche se non consumati)		€ 200,00
- da oltre mc. 400		€1,00
<i>d) Uso autolavaggio</i>		
- da me 0 a mc. 200 (da pagare anche se non consumati)		€181,80
- da oltre mc.. 200		€1,00
<i>e) comunità collettive:</i>		
- da me 0 a mc. 300 (da pagare anche se non consumati)		€ 85,21
- da oltre mc. 300		€ 0,31
<i>f) Istituti di beneficenza:</i>		
- da me 0 a mc. 1.000 (da pagare anche se non consumati)		€ 113,62
- da oltre mc. 1.000		€ 0,31

g) allaccio per uso domestico	€ 45,00
h) allaccio per altro uso	€ 75,00
i) disallaccio	€ 150,00

Nelle more della piena ed effettiva entrata in funzione del sistema di rilevazione dei consumi secondo le modalità previste negli articoli precedenti, le fatture vengono emesse sulla base di un canone fisso. Alle utenze domestiche con unico occupante ed a quelle relative ai fabbricati tenuti a disposizione ed utilizzati in maniera stagionale è concessa , a richiesta degli interessati , una riduzione del 20%.

Nel caso di fabbricati tenuti a disposizione ed utilizzati in maniera stagionale, per poter usufruire della riduzione, il soggetto interessato dovrà dimostrarne il diritto previa presentazione di idonea documentazione richiesta dall'Ufficio idrico che attesti di non avere dimora abituale nel comune di Avola.

Di esentare, previa richiesta di disdetta, i possessori di immobili che risultano inagibili o inabitabili fino al permanere delle prescritte condizioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente Regolamento idrico comunale e s.m.i. e sono abrogate tutte le altre norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 30

Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della Legge 07/08/1990 n° 241, deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 31

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ed entra in vigore il primo dell'anno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Art. 32

Per quanto non previsto dal presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;

e) i regolamenti comunali.

Art. 33

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali; in tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata con le nuove modifiche ed integrazioni sopravvenute.-

Avola, li 26 agosto 2013

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 26.08.2013